



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 39

Adunanza del 28.04.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO UTILIZZO PERSONALE (ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004) AREA TECNICA

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **16,00** nella residenza municipale, per riunione di Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 DI GIUSEPPE ROSELLA	Presente
3 CARIONI WALTER	Presente

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Massimiliano Alesio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. **Barbati Angelo** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

APPROVAZIONE ACCORDO UTILIZZO PERSONALE (ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004) AREA TECNICA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28.03.2017, è stato disposto quanto segue:

1) Di modificare l'articolo 5, comma 2, punto 3 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, frazionando l'attuale ed unica "*Area Tecnica*" nelle due seguenti:

a) *Area Urbanistica-Opere Pubbliche*, contrassegnata dalle seguenti materie e settori di competenza:

- Urbanistica: piano regolatore e/o P.G.T.; piani attuativi di qualsivoglia genere; urbanizzazioni primarie e secondarie; Ambito territoriale ottimale.
- Opere e lavori pubblici: procedure di scelta del contraente; bandi, avvisi e inviti; aggiudicazioni; Centrale Unica di committenza: Esercizio di tutte le competenze ed attività connesse all'esistente Centrale di Committenza, attualmente operativa con il Comune di Palazzo Pignano.

b) *Area Edilizia Privata*, contrassegnata dalle seguenti materie e settori di competenza:

- Edilizia Privata: permesso di costruire e altri titoli edilizi; agibilità ed igienicità degli edifici; vigilanza urbanistico-edilizia, sanzioni; altre competenze connesse.
- Protezione Civile.
- Cura e tutela dei beni immobili comunali: gestione, utilizzo e manutenzione di tutti gli immobili comunali, compresi gli impianti sportivi.
- Gestione delle locazioni degli immobili di proprietà comunale.
- Ambiente: esercizio di tutte le funzioni e competenze in materia ambientale; gestione della Piazzola/Piattaforma ecologica; gestione di tutte le competenze in materia di corsi d'acqua attraversanti il Territorio Comunale.

PRESO ATTO che, conseguentemente, le indicate due nuove aree ("*Area Urbanistica-Opere Pubbliche*" ed "*Area Edilizia Privata*") sostituiscono l'originaria ed unitaria Area Tecnica.

DATO ATTO che la Giunta Comunale ritiene che sia necessario individuare, sulla base di quanto indicato dal Sindaco, un nuovo responsabile dell'*Area Edilizia Privata*, recentemente istituita, in possesso di una congrua esperienza e capacità professionale. Tale figura può essere agevolmente rinvenuta presso altri enti locali di eguali dimensioni, per i quali è ben possibile ipotizzare l'equivalenza delle funzioni e delle mansioni da espletare. A tal proposito, il Sindaco ha già preventivamente contattato il Comune di Romanengo ed il Responsabile dell'area tecnica ivi operante, al fine di verificare la disponibilità preventiva dei medesimi ad ausiliare il Comune di Trescore Cremasco nel difficile reperimento di un'idonea figura professionale. Tali contatti hanno avuto esito positivo.

RILEVATO che l'arch. Silvia Scotti, dipendente del Comune di Romanengo in qualità di istruttore Direttivo, cat. D2 (esplicante funzioni e mansioni di Responsabile dell'Area Tecnica), ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare attività e funzioni inerenti al ruolo di Responsabile dell'*Area Edilizia Privata*.

EVIDENZIATO che la migliore modalità, diretta a garantire il temporaneo esercizio delle predette attività e funzioni appare essere quella delineata dall'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004. Tale disposizione, finalizzata ad ausiliare i piccoli Comuni nel porre rimedio alla carenza di professionalità, dispone che «i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni

possono servirsi dell' attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' amministrazione di provenienza». Diversi pareri, espressi dalle varie Corti dei Conti Regionali, precisano come la formula organizzativa, introdotta, dall'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, presenta le seguenti caratteristiche:

- Trattasi di attività lavorativa subordinata (lavoro subordinato) assimilabile al comando (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- Non serve stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009).
- Durata: massimo 12 ore settimanali (Corte Veneto, n. 17/2008).
- Modalità operative di utilizzo da disciplinare con "accordo di collaborazione" fra Enti (Corte Veneto, n. 17/2008). Conseguentemente, la disciplina dell'utilizzo di personale di altra amministrazione, ai sensi della richiamata normativa (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004), riguarda l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, quindi, rientra nella competenza della Giunta comunale.
- Trattasi di norma speciale, che deroga al principio di esclusività del rapporto di lavoro (Corte Veneto, n. 17/2008; Corte Lombardia 3/2009; Corte Lombardia 23/2009).
- L'istituto trova la propria ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza (Corte Veneto, n. 17/2008), nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale (Corte Lombardia 3/2009).
- La retribuzione di posizione assegnata al dipendente, acquisito mediante il comma 557, dovrà necessariamente proporzionarsi al tempo di lavoro, come ha chiarito l' Aran con l'orientamento applicativo RAL_1669.

DATO ATTO che l'arch. Silvia Scotti, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Romanengo, ha precisato la sua già palesata disponibilità ad esercitare le predette attività e funzioni di Responsabile dell'*Area Edilizia Privata*, le quali riguardano specificamente le seguenti materie:

- Edilizia Privata: permesso di costruire e altri titoli edilizi; agibilità ed igienicità degli edifici; vigilanza urbanistico-edilizia, sanzioni; altre competenze connesse.
- Protezione Civile.
- Cura e tutela dei beni immobili comunali: gestione, utilizzo e manutenzione di tutti gli immobili comunali, compresi gli impianti sportivi.
- Gestione delle locazioni degli immobili di proprietà comunale.
- Ambiente: esercizio di tutte le funzioni e competenze in materia ambientale; gestione della Piazzola/Piattaforma ecologica; gestione di tutte le competenze in materia di corsi d'acqua attraversanti il Territorio Comunale.

RILEVATO che:

- L'arch. Silvi Scotti, è pienamente in possesso della congrua esperienza e capacità professionale, necessarie per un legittimo e corretto espletamento delle attività e funzioni;
- non sono state individuate altre valide soluzioni organizzative.

PRESO ATTO che, con il Comune di Romanengo è stato raggiunto il seguente accordo di utilizzo di personale:

- a) Durata: presuntivamente dal 02.05.2017 al 31.05.2017;
- b) Articolazione orario (fuori dall'orario di lavoro di Vaiano Cremasco): n. 10 ore settimanali, nei giorni di:
 - Lunedì dalle 15,00 alle 18,30
 - Mercoledì dalle 15,00 alle 18,30
 - Giovedì dalle 15,00 alle 18,00

- c) Retribuzione: retribuzione tabellare: € 800,00 (di cui € 210,00 per oneri riflessi ed IRAP) + Retribuzione di posizione e di risultato nella misura quantificata nel provvedimento sindacale di nomina.

DATO ATTO che è stato rispettato il limite di spesa previsto per il cd. “*lavoro flessibile*”, di cui all’articolo 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010, n. 78.

PRESA VISIONE dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Romanengo.

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'accordo di collaborazione organizzativa.

VISTO il D. Lgs. 267/2000.

VISTO il D.Lgs n. 165/2001.

VISTO l'articolo 1, comma 557°, della legge n. 311/2004.

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

1. Di approvare l'accordo di collaborazione organizzativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 557°, della legge n. 311/2004, con il Comune di Romanengo, avente ad oggetto l'utilizzo dell'arch. Silvia Scotti (dipendente del Comune di Romanengo), quale nuovo Responsabile dell'*Area Edilizia Privata*.
2. Di approvare il seguente contenuto dell'accordo:
 - a) Durata: presuntivamente dal 02.05.2017 al 31.05.2017;
 - b) Articolazione orario (fuori dall'orario di lavoro di Vaiano Cremasco): n. 10 ore settimanali, nei giorni di:
 - Lunedì dalle 15,00 alle 18,30
 - Mercoledì dalle 15,00 alle 18,30
 - Giovedì dalle 15,00 alle 18,00
 - c) Retribuzione: retribuzione tabellare: € 800,00 (di cui € 210,00 per oneri riflessi ed IRAP) + Retribuzione di posizione e di risultato nella misura quantificata nel provvedimento sindacale di nomina.
3. Di impegnare la relativa spesa complessiva di € 800,00 imputandola come segue:

ANNO 2017	€	Miss	Progr	Liv.1	Liv.2	Liv.3	Liv.4	Liv.5
Capitolo 1608	590,00	01	06	1	01	01	01	006
	210,00	ai capitoli di spesa del personale (oneri riflessi)						

4. Di dare atto che il Sindaco procederà, successivamente e tempestivamente ad emettere il formale decreto di individuazione e di nomina a Responsabile dell'area, in favore dell'arch. Silvia Scotti.
5. Di disporre che, in caso di necessità, il Comune di Trescore Cremasco potrà procedere ad una proroga dell'accordo, previa autorizzazione del Comune di Romanengo.
6. Di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Romanengo, oltre che all'arch. Silvia Scotti.

Con separata votazione ad unanimità di voti, stante l'urgenza di procedere:

DELIBERA

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Unione dei Comuni Lombarda “dei Fontanili”

Provincia di Cremona

CONVENZIONE/ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI TRESORE CREMASCO DI UNA DIPENDENTE DELL'UNIONE “DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI” PER IL PERIODO 02.05.2017 – 31.05.2017

Addì OTTO del mese di MAGGIO dell'anno 2017 presso la sede dell'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI

tra

a) l'UNIONE “DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI” rappresentato dal Presidente - sig. ATTILIO POLLA – SINDACO del Comune di Romanengo, che agisce in nome e per conto dell'Unione “DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI” - C.F. 01314370196 - con sede in Romanengo – Piazza Matteotti 3 ;

e

b) il Comune di TRESORE CREMASCO rappresentato dal sig. ANGELO BARBATI – Sindaco Pro tempore che agisce in nome e per conto del Comune di TRESORE CREMASCO (C.F. 00265370197) elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso

Premesso:

- che l'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede “i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”;
- che il Comune di Trescore Cremasco ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, come Responsabile dell'Area edilizia privata, per un periodo di mesi uno decorrente dal 02.05.2017 al 31.05.2017 e per un tempo di lavoro pari a 10 ore settimanali, l'arch. SILVIA SCOTTI, dipendente dell'Unione, inquadrata nella categoria D posizione economica D2, con profilo professionale di Istruttore Direttivo/tecnico comunale;
- che la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea convenzione/Accordo di Collaborazione che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

tutto ciò premesso e considerato tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1) - le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

art. 2) - l'Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili *autorizza, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004, la dipendente SILVIA SCOTTI, a svolgere prestazioni lavorative in favore del Comune di TRESORE CREMASCO,*
(inquadrata nella categoria D posizione economica D2 con profilo professionale di Istruttore Direttivo /Tecnico Comunale) allo scopo di utilizzarlo come Responsabile dell'Area Edilizia Privata per fini istituzionali di tale Ente, dal 02.05.2017 e sino al 31.05.2017, per un tempo di lavoro pari a 10 ore settimanali, da svolgere secondo gli orari concordati tra i due Enti;

art. 3) - il rapporto di lavoro subordinato dovrà svolgersi presso il Comune di TRESORE CREMASCO fuori dall'orario di lavoro svolto presso l'UNIONE, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno 36 ore settimanali;

art. 4) - alla dipendente arch. Silvia Scotti verrà corrisposto dall'UNIONE il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali e il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso il Comune di TRESORE CREMASCO verrà retribuito dallo stesso secondo il trattamento fondamentale in godimento presso l'Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili, calcolato su un tempo di lavoro pari a 10 ore settimanali;

L'UNIONE dei Comuni Lombarda dei Fontanili riscontra e certifica il rispetto del limite inderogabile delle 48 ore settimanali previste dalla normativa comunitaria, nonché dai vigenti contratti di lavoro.

art. 5) - ciascun ente provvederà all'erogazione del trattamento economico di propria spettanza, precisando altresì che ciascun ente curerà i rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali di propria spettanza. Le spese per i corsi di formazione e/o di aggiornamento e di missione svolte dalla dipendente saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno effettuati e detto Ente provvederà direttamente al pagamento;

art. 6) - la convenzione ha durata dal 02.05.2017 e sino al 31.05.2017, salvo proroga da effettuarsi con apposito atto. La convenzione/accordo di collaborazione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo degli enti. In tale fattispecie la cessazione della convenzione/accordo di collaborazione decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione della stessa decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione della dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma la dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso l'UNIONE dei Comuni Lombarda dei Fontanili;

art. 7) - la prestazione lavorativa resa dalla dipendente Arch. SILVIA SCOTTI a favore Del Comune di TRESORE CREMASCO, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, senza creare disservizi all'UNIONE dei Comuni Lombarda dei Fontanili;

art. 8) - i singoli giorni o periodi continuati di ferie, saranno autorizzati dall'UNIONE dei Comuni lombarda dei Fontanili e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo coincidente nei due Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di domenica;

art. 9) - la dipendente interessata non potrà svolgere attività professionale;

art. 10) - per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.



Per l'UNIONE "DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI" il
Presidente Attilio Polla



Per il Comune di TRESORE Cremasco
il Sindaco Angelo Barbatì

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 18.05.2017 al 01.06.2017**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 18.05.2017

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 18.05.2017

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio